Spettabile
Sirefid S.p.A.
Viale Stelvio, 55
20159 Milano

Luogo e Data _____

Facendo seguito alle intese intercorse con la presente Vi propongo la conclusione di un contratto di mandato del seguente e preciso tenore letterale, nel quale si compendiano tutti i patti e le condizioni dell'instaurando rapporto giuridico avente per oggetto l'incarico descritto all'Art. 2 della presente proposta contrattuale

MANDATO INTEGRATIVO

Tra

La/Il Signora/e _____
(Cognome e Nome)

Codice Fiscale italiano [ ] (allegare fotocopia fronte/retro leggibile)

Codice Fiscale del Paese di residenza [ ] (allegare fotocopia fronte/retro leggibile)

Data di nascita _____

Luogo di nascita / Stato _____

Residenza _____
(via, numero civico, cap, comune, provincia)

Nazionalità _____

Telefono _____

E-MAIL _____

Documento di Identificazione:

_____
(tipo e numero, come da fotocopia allegata, fronte e retro leggibili)

_____
(Ente emittente il documento di identificazione)

_____
(Data di Emissione)

_____
(Data di Scadenza)

Società di appartenenza _____

(di seguito, per brevità, anche il **"Fiduciante");**

e

Società Italiana di Revisione e Fiduciaria S.I.RE.F. S.p.A., in forma abbreviata SIREF Fiduciaria S.p.A. o SIREFID S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Viale Stelvio, 55 20159 Milano Capitale Sociale: Euro 2.600.000 i.v. Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01840910150. Società unipersonale appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Socio unico: Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S:p.A. Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. Autorizzazione all'attività fiduciaria con D.M. del 06.09.1974 Iscritta nella sezione separata dell'Albo Unico ex art. 106 T.U.B. con provvedimento Banca d'Italia del 19.09.2017 codice identificativo 19482.9 Membro Assofiduciaria (di seguito per brevità la "**Fiduciaria**");

(il Fiduciante e la Fiduciaria di seguito congiuntamente anche le "**Parti**")

anche nell'interesse di

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo, 156, Torino, Registro delle Imprese di Torino, P.IVA e CF 00799960158, società capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito per brevità "**Intesa Sanpaolo**" e/o "**Banca**")

*** *** ***

Premesso che

a) ai fini del presente contratto, ed in aggiunta alle ulteriori definizioni nel medesimo previste, i termini di seguito specificati assumeranno il seguente significato convenzionale:

- **Atto di Pegno**: indica il contratto di pegno con diritto d'uso concluso dalla Fiduciaria per conto e su incarico del Fiduciante a favore della Controparte, nel testo pubblicato sul Dipartimentale e avente a oggetto le Azioni Sottostanti del Fiduciante;
- **Aumento di Capitale**: indica l'aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti ai sensi dell'art. 2441 comma 8, del codice civile, mediante emissione di azioni a prezzo scontato rispetto a quello di mercato delle Azioni ordinarie ISP (i.e. le Azioni Scontate), in conformità alle previsioni del Piano LECOIP 2.0;
- **Azioni:** indica le azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, negoziate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana;
- **Azioni Scontate**: indica le Azioni ordinarie ISP di nuova emissione che, nell'ambito del Piano LECOIP 2.0, i Dipendenti sottoscrivono, tramite la Fiduciaria, a fronte di un aumento di capitale destinato ai dipendenti ai sensi dell'art. 2441 comma 8, del codice civile, in cui il prezzo di emissione incorpora uno sconto rispetto al valore di mercato delle Azioni ordinarie ISP;
- **Azioni Scontate del Fiduciante**: indica le Azioni Scontate sottoscritte dalla Fiduciaria su incarico e per conto del Fiduciante;
- **Azioni Sottostanti:** indica le Free Share, le Matching Share e le Azioni Scontate oggetto della Vendita a Termine;
- **Azioni Sottostanti del Fiduciante**: indica le Free Share del Fiduciante, le Matching Share del Fiduciante e le Azioni Scontate del Fiduciante oggetto della Vendita a Termine effettuata dalla Fiduciaria in nome proprio e per conto del Fiduciante;
- **Banca:** indica Intesa Sanpaolo S.p.A. come meglio individuata in epigrafe;
- **Certificate del Fiduciante** o **Professional Certificate del Fiduciante**: indica il/i Professional Certificate sottoscritto/i dalla Fiduciaria su incarico e per conto del Fiduciante;
- **Clausole Generali di Mandato Fiduciario:** indica le condizioni generali di mandato fiduciario allegate sub A;
- **Consiglio di Amministrazione:** indica il Consiglio di Amministrazione della Banca;
- **Conto Corrente del Fiduciante:** indica il conto corrente, intestato al Fiduciante sul quale lo stesso riceve l'accredito del proprio stipendio le cui coordinate saranno comunicate dalla Banca alla Fiduciaria;
- **Conto Corrente della Banca:** indica il conto corrente intestato alla Banca le cui coordinate saranno comunicate dalla Banca alla Fiduciaria;
- **Conto Corrente della Fiduciaria:** indica il conto corrente intestato alla Fiduciaria le cui coordinate saranno comunicate dalla Fiduciaria alla Banca e al Fiduciante;
- **Controparte**: indica J.P. Morgan Securities plc, con sede legale in 25 Bank Street, Floor 20, Canary Wharf, Londra, E14 5JP, Regno Unito;
- **Data di Assegnazione**: indica la data in cui la Banca trasferirà alla Fiduciaria le Free Share del Fiduciante e le Matching Share del Fiduciante assegnate a quest'ultimo in esecuzione del Piano LECOIP 2.0;
- **Data di Attribuzione**: indica la data in cui la Banca attribuisce a ciascun Dipendente Professional il diritto all'assegnazione delle Free Share di sua spettanza;
- **Data di Pagamento:** indica la data in cui la Controparte regola il pagamento del prezzo della Vendita a Termine a favore della Fiduciaria, data che non potrà essere successiva al giorno 11 luglio 2018;
- **Depositaria:** indica Intesa Sanpaolo, banca presso la quale la Fiduciaria depositerà, in un dossier titoli aperto a nome della Fiduciaria, le Azioni del Fiduciante e i Certificate del Fiduciante;
- **Dipartimentale**: indica l'applicativo messo a disposizione dei Dipendenti Professional della Banca sull'intranet aziendale ai fini dell'adesione al Piano e di ogni comunicazione a esso relativa;
- **Dipendente Professional**: indica il dipendente di Intesa Sanpaolo o di altra società italiana del Gruppo Intesa Sanpaolo (i) che sia parte di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o di apprendistato con Intesa Sanpaolo o altra società italiana del Gruppo Intesa Sanpaolo e (ii) che sia qualificato come "professional", nella cui categoria sono ricompresi i Quadri Direttivi (inclusi i Direttori di Filiale) e le aree professionali che non appartengano alle categorie (a) dei Risk Taker di Gruppo; (b) dei Manager Strategici e (c) dei Manager (come di seguito rispettivamente definite);
- **Documento Conoscitivo**: indica il documento che illustra, tra l'altro, i collegamenti di gruppo della Fiduciaria, che è stato pubblicato sul Dipartimentale;
- **Documento Informativo LECOIP 2.0**: indica il documento che illustra i termini e le condizioni del Piano LECOIP 2.0, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca il 20 marzo 2018 e, limitatamente agli ambiti di competenza, dall'assemblea dei soci della Banca il 27 aprile 2018;
- **Emittente**: indica JP Morgan Chase N.A., società di diritto statunitense, con sede in 270 Park Avenue, New York, New York 10017, U.S.A.;
- **Fiduciante**: indica il Dipendente Professional individuato in epigrafe;
- **Fiduciaria**: indica Società Italiana di Revisione e Fiduciaria S.I.RE.F. S.p.A., come meglio individuata in epigrafe;
- **Free Share:** indica le Azioni di nuova emissione, assegnate gratuitamente ai Dipendenti Professional aderenti al Piano e rivenienti da un'emissione di capitale gratuita ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice Civile, in conseguenza della decisione di questi ultimi di aderire al Piano, corrispondenti all'anticipo del PVR/PAV 2018;
- **Free Share del Fiduciante**: indica le Free Shares assegnate al Fiduciante e consegnate per suo conto alla Fiduciaria;
- **Gruppo Intesa Sanpaolo** o il **Gruppo**: indica la Banca e le società da essa direttamente o indirettamente controllate, intendendosi per tali quelle rientranti nel perimetro di consolidamento;
- **Intermediario Abilitato**: indica l'intermediario che sarà incaricato di effettuare le compravendite di azioni sul Mercato;
- **Manager:** indica i dipendenti di Intesa Sanpaolo o di altra società italiana del Gruppo Intesa Sanpaolo che rivestono la qualifica di dirigenti o di quadri direttivi con il massimo livello di esperienza e competenza rappresentato dalla *seniority* 6 (Responsabili) nel sistema di valutazione della prestazione Performer 2.0 del Gruppo Intesa Sanpaolo, e che non appartengono tuttavia alle categorie (i) dei Risk Taker di Gruppo e (ii) dei Manager Strategici (come di seguito rispettivamente definite);
- **Manager Strategici** indica i dirigenti di Intesa Sanpaolo o di altra società italiana del Gruppo Intesa Sanpaolo di livello equivalente ai *Risk Taker* di Gruppo in termini di *banding* effettuato in base alla metodologia internazionale di valutazione dei ruoli I.P.E. (International Position Evaluation) della società di consulenza Mercer;
- **Mandato Fiduciario**: indica l'incarico di amministrazione fiduciaria, ai sensi della L. 1966/39 e successive modifiche e integrazioni, regolato dalle Clausole Generali di Mandato Fiduciario conferito dal Fiduciante e integrato dal presente Mandato Integrativo;
- **Mandato Integrativo**: indica il presente incarico;
- **Matching Share**: indica le Azioni ordinarie ISP di nuova emissione, attribuite ai Dipendenti Professional nel contesto dei Piani LECOIP 2.0, a fronte di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile e consegnate alla Fiduciaria;
- **Matching Share del Fiduciante:** indica le Matching Share assegnate al Fiduciante e consegnate per suo conto alla Fiduciaria;
- **PAV 2018:** indica il Premio Aggiuntivo Variabile 2018, applicabile ai Dipendenti Professional delle società del Gruppo che operano nel settore assicurativo, in conformità a quanto previsto dal relativo accordo sindacale;
- **Piano LECOIP 2.0 o Piano**: indica il Piano denominato "LECOIP 2.0" rivolto ai Dipendenti Professional e ai Manager, i cui termini e condizioni sono descritti nel Documento Informativo LECOIP 2.0 approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul Dipartimentale;
- **Politiche di Remunerazione 2018**: indica le politiche di remunerazione dei dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo relative all'esercizio 2018;

- **Professional Certificate**: indica gli strumenti finanziari denominati certificate emessi dalla Controparte, identificati con ISIN n. XS1822505209, che riflettono i termini di alcune opzioni aventi come sottostante Azioni ordinarie ISP, sottoscritti dai Dipendenti Professional del Gruppo tramite la Fiduciaria nell'ambito del Piano;
- **Prospetto:** indica il prospetto informativo nel testo pubblicato sul Dipartimentale, approvato dalla Consob, relativo all'offerta dei Professional Certificate, che il Fiduciante dichiara di avere integralmente preso in visione;
- **PVR 2018:** indica il Premio Variabile di Risultato relativo all'esercizio 2018, così come definito ai sensi delle Politiche di Remunerazione 2018;
- **Risk Taker di Gruppo**: indica il personale che ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio del Gruppo Intesa Sanpaolo, individuato da Intesa Sanpaolo stessa, secondo quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) n. 604 del 4 marzo 2014;
- **Società di Appartenenza:** indica indistintamente ciascuna delle società italiane del Gruppo, con la quale il Fiduciante abbia in essere un rapporto di lavoro;
- **Termine di Recesso**: indica il termine di 15 giorni decorrente dalla data ultima per l'adesione al Piano e scadente il 25 giugno 2018 (incluso), entro il quale i Dipendenti Professional che abbiano aderito al Piano possono comunicare alla Banca il proprio recesso dall'adesione al Piano, valido anche ai sensi della normativa sull'offerta a distanza, con conseguente recesso o inefficacia del presente incarico;
- **Trigger Event:** indica l'ipotesi in cui, ad una Data di Valutazione Trigger (come definita nel Prospetto), il CET 1 di Intesa Sanpaolo (come definito nel Prospetto) risulti inferiore al valore fissato per Intesa Sanpaolo dalle competenti autorità ad esito del "*Supervisory Review and Evaluation Process*" ("**SREP**");
- **Vendita a Termine:** indica il contratto di vendita a termine delle Azioni Sottostanti del Fiduciante che la Fiduciaria stipula, in nome proprio e per conto dei Dipendenti Professional, con la Controparte, in base al quale (i) la Controparte esegue immediatamente la propria prestazione corrispondendo alla Fiduciaria per conto del Fiduciante il prezzo pattuito per la vendita (che, quindi, è pagato anticipatamente rispetto alla scadenza della Vendita a Termine) e (ii) la Fiduciaria si impegna a consegnare alla scadenza del contratto le Azioni Sottostanti del Fiduciante, nel testo pubblicato sul Dipartimentale.

b) Il Piano muove dalla decisione di Intesa Sanpaolo, nell'ambito delle proprie politiche di remunerazione, di riconoscere ai Dipendenti Professional il diritto di percepire un anticipo a valere sul PVR/PAV 2018 in contanti o in Azioni, a scelta del Dipendente Professional.

c) L'adesione al Piano può avvenire entro e non oltre l'8 giugno 2018 (incluso). Da tale data decorre il Termine di Recesso valido anche ai sensi della disciplina dell'offerta a distanza ai sensi dell'applicabile normativa di legge e regolamentare, quale esclusivo termine per l'esercizio del diritto di ogni Dipendente Professional aderente al Piano di recedere e revocare la propria adesione allo stesso, con conseguente recesso ed inefficacia anche del Mandato Integrativo.

d) In virtù del Piano, al Dipendente Professional che abbia optato per l'assegnazione del PVR/PAV 2018 in Azioni, è stato riconosciuto il diritto, alla Data di Attribuzione, all'assegnazione a suo favore da parte della Banca delle Free Share del Fiduciante, nell'ammontare che sarà comunicato alla Fiduciaria dalla Banca.

e) L'adesione al Piano comporta, tra l'altro, (i) l'assegnazione, da parte della Banca, delle Matching Share del Fiduciante e (ii) la sottoscrizione da parte del Fiduciante, per il tramite della Fiduciaria, delle Azioni Scontate del Fiduciante. L'esatto ammontare delle Matching Share del Fiduciante e delle Azioni Scontate del Fiduciante sarà comunicato alla Fiduciaria dalla Banca.

f) L'adesione al Piano comporta, altresì, la sottoscrizione da parte della Fiduciaria, in nome proprio e per conto del Fiduciante, del Professional Certificate del Fiduciante, la stipula da parte della Fiduciaria, in nome proprio e per conto del Fiduciante, della Vendita a Termine i cui proventi sono utilizzati ai fini della sottoscrizione delle Azioni Scontate del Fiduciante e dell'acquisto dei Professional Certificate del Fiduciante, oltre alla stipula, da parte della Fiduciaria, in nome proprio e per conto del Fiduciante, dell'Atto di Pegno a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla Vendita a Termine.

g) La Banca ha incaricato la Fiduciaria, anche nell'interesse dei Dipendenti Professional, a eseguire, per conto dei Dipendenti Professional aderenti al Piano e su loro singolo incarico, gli adempimenti di cui al Mandato Integrativo e quanto necessario per darvi esecuzione.

h) Il Fiduciante ha optato per l'adesione al Piano e, conseguentemente, intende conferire alla Fiduciaria incarico affinché quest'ultima, nell'esercizio dell'attività tipica svolta ex L. 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, per conto del Fiduciante e nell'interesse della Banca, riceva in assegnazione le Free Share del Fiduciante e le Matching Share del Fiduciante e sottoscriva le Azioni Scontate del Fiduciante, senza trasferimento della proprietà a suo favore, ma con mero trasferimento della legittimazione all'esercizio dei diritti rivenienti dalla proprietà, nonché stipuli, in nome proprio e per conto del Fiduciante, la Vendita a Termine e l'Atto di Pegno e acquisti i Professional Certificate del Fiduciante, esercitando ed amministrando tali diritti e strumenti finanziari alle condizioni e termini di cui al Mandato Integrativo.

i) La Fiduciaria si è dichiarata disponibile ad accettare l'incarico di cui al Mandato Integrativo sul presupposto della dichiarazione e garanzia, qui rilasciata dal Fiduciante mediante sottoscrizione del Mandato Integrativo medesimo, che:
   (i) la decisione del Fiduciante di partecipare al Piano e di porre in essere le operazioni in esso previste è autonoma e dipende esclusivamente dalla volontà e personale decisione del Fiduciante, in nessun modo dipesa da alcuna preventiva sollecitazione e/o offerta e/o consulenza da parte della Fiduciaria;
   (ii) la Fiduciaria è del tutto estranea all'attività della Banca, dell'Emittente e della Controparte e dei loro incaricati, e il Fiduciante è consapevole che la Fiduciaria non eserciterà alcun controllo sull'operato della Banca, dell'Emittente e/o della Controparte, intervenendo il Mandato Integrativo in un momento successivo e differente da quello di sollecitazione e/o di collocamento del Piano e degli strumenti e valori oggetto del medesimo;
   (iii) il Fiduciante ha rilasciato alla Banca, anche nella sua qualità di collocatrice del Piano, le informazioni necessarie ai fini della valutazione, da parte della Banca, dei profili di appropriatezza relativamente all'adesione del Fiduciante al Piano;
   (iv) la Fiduciaria dovrà fare affidamento sulle, ed adeguarsi alle, indicazioni e dichiarazioni ricevute dalla Banca, anche nell'interesse dei Dipendenti Professional aderenti al Piano, relative a ogni questione regolamentare e autorizzativa del Piano e della adesione al medesimo.

Tutto ciò premesso
si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 Premesse ed Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Mandato Integrativo.

Art. 2 Oggetto

2.1
Il Fiduciante conferisce alla Fiduciaria mandato, anche nell'interesse della Banca e, quindi, irrevocabile ex art. 1723 del codice civile, affinché la Fiduciaria, nell'esercizio dell'attività svolta ai sensi della Legge 23 novembre 1939, n. 1966 e successive modifiche ed integrazioni ponga in essere, a proprio nome ma per conto del Fiduciante, quei soli adempimenti conseguenti all'adesione da parte del Fiduciante al Piano che sono dettagliati nel Mandato Integrativo, e ciò alle sole condizioni e termini di cui al Mandato Integrativo.

Il Mandato Integrativo si considererà revocato e inefficace qualora la Fiduciaria riceva entro il Termine di Recesso comunicazione dalla Banca dell'avvenuto esercizio da parte del Fiduciante del diritto di recesso e di revoca della sua adesione al Piano, nei termini di cui alla Premessa c).

L'acquisto da parte della Fiduciaria, ai sensi del Mandato Integrativo, della titolarità delle Free Share del Fiduciante, delle Matching Share del Fiduciante, delle Azioni Scontate del Fiduciante, dei Professional Certificate del Fiduciante e la sottoscrizione, per conto del Fiduciante, della Vendita a Termine e dell'Atto di Pegno non comportano trasferimento in capo alla Fiduciaria della effettiva proprietà dei beni e strumenti finanziari che resta del Fiduciante, così come ogni responsabilità, obbligo e diritto derivante dagli atti sottoscritti dalla Fiduciaria per conto e su istruzione del Fiduciante.

Art. 3 Assegnazione delle Free Share del Fiduciante e delle Matching Share del Fiduciante, sottoscrizione delle Azioni Scontate del Fiduciante, del Professional Certificate del Fiduciante, della Vendita a Termine e dell'Atto di Pegno

3.1
Alla Data di Assegnazione, la Fiduciaria riceverà dalla Banca per conto del Fiduciante le Free Share del Fiduciante e le Matching Share del Fiduciante (il cui esatto ammontare sarà comunicato alla Fiduciaria dalla Banca), che saranno intestate a nome della Fiduciaria e da questa depositate presso la Depositaria.

3.2
Alla Data di Assegnazione, e condizionatamente all'avvenuta effettiva assegnazione alla Fiduciaria delle Free Share del Fiduciante e delle Matching Share del Fiduciante secondo quanto disciplinato al precedente punto 3.1, la Fiduciaria, a proprio nome e per conto del Fiduciante, sottoscriverà l'Aumento di Capitale limitatamente alla parte necessaria per l'acquisizione delle Azioni Scontate del Fiduciante (il cui esatto ammontare e relativo prezzo di sottoscrizione saranno comunicati alla Fiduciaria dalla Banca). L'efficacia della sottoscrizione delle Azioni Scontate del Fiduciante e, conseguentemente, della relativa sottoscrizione della quota parte dell'Aumento di Capitale, sarà condizionata sospensivamente al buon fine della Vendita a Termine delle Azioni Sottostanti del Fiduciante entro la Data di Pagamento.
A tale riguardo, la condizione sospensiva si intenderà avverata al momento del pagamento da parte della Controparte del prezzo della Vendita a Termine, tuttavia gli effetti dell'avveramento retrodateranno alla Data di Assegnazione. Anche a tale riguardo, la Fiduciaria delegherà la Controparte a effettuare per conto della Fiduciaria il pagamento della somma dovuta dalla Fiduciaria alla Banca per la liberazione delle Azioni Scontate del Fiduciante mediante la corrispondente parte del prezzo della Vendita a Termine delle Azioni Sottostanti del Fiduciante.
Resta quindi inteso che il mancato avveramento della condizione sospensiva determinerà la caducazione di ogni effetto della sottoscrizione delle Azioni Scontate del Fiduciante e della quota parte dell'Aumento di Capitale.

3.3
Alla Data di Assegnazione, condizionatamente all'avvenuta sottoscrizione delle Azioni Scontate del Fiduciante, la Fiduciaria stipulerà con la Controparte, in nome proprio e per conto del Fiduciante, la Vendita a Termine delle Azioni Sottostanti del Fiduciante, nel testo pubblicato sul Dipartimentale, che il Fiduciante dichiara di avere letto, compreso e di accettare in ogni sua parte. Il Fiduciante autorizza sin da ora irrevocabilmente la Fiduciaria a stipulare la Vendita a Termine delle Azioni Sottostanti del Fiduciante anche mediante un unico contratto con la Controparte che abbia a oggetto "in monte" tutte le Azioni Sottostanti di tutti i Dipendenti Professional aderenti al Piano che abbiano conferito mandato alla Fiduciaria. Il Fiduciante incarica sin d'ora la Fiduciaria, in via irrevocabile, a che, al verificarsi di un Evento di Risoluzione, come definito nella Vendita a Termine, la Fiduciaria, senza bisogno di altra istruzione del Fiduciante, eserciti il corrispondente diritto secondo quanto disciplinato nell'art. 7 della Vendita a Termine.

3.4
Alla Data di Pagamento, e utilizzando il prezzo incassato per la Vendita a Termine (e, quindi, condizionatamente a tale incasso), la Fiduciaria:
(i) acquisterà a proprio nome e per conto del Fiduciante (che ne acquisirà così la effettiva proprietà) i Professional Certificate del Fiduciante al prezzo di acquisto che sarà comunicato alla Fiduciaria dalla Banca unitamente al quantitativo di acquisto per conto del Fiduciante. Il Fiduciante autorizza sin da ora irrevocabilmente la Fiduciaria a sottoscrivere i Professional Certificate del Fiduciante anche mediante un unico contratto con la Controparte che abbia a oggetto "in monte" tutti i certificate di tutti i Dipendenti Professional aderenti al Piano che abbiano conferito mandato alla Fiduciaria;
(ii) libererà le Azioni Scontate del Fiduciante mediante versamento del corrispettivo prezzo di sottoscrizione a favore del Conto Corrente della Banca, in forma di delegazione di pagamento alla Controparte di cui al precedente art. 3.2.

3.5.1
I Professional Certificate del Fiduciante non potranno essere ceduti dalla Fiduciaria, né ritrasferiti al Fiduciante fino alla naturale scadenza dei medesimi. Allo stesso modo le Azioni Sottostanti del Fiduciante oggetto della Vendita a Termine dovranno essere trasferite alla Controparte solo alla scadenza prevista in tale Vendita a Termine e per tutta la durata del medesimo contratto dovranno restare depositate presso la Depositaria, salvo quanto previsto nell'Atto di Pegno, senza che il Fiduciante, e per esso la Fiduciaria, in esecuzione della Vendita a Termine e dell'Atto di Pegno, eserciti il relativo diritto di voto nelle assemblee dei soci della Banca e benefici dei diritti patrimoniali relativi alle Azioni Sottostanti del Fiduciante, né eserciti eventuali diritti di opzione spettanti in relazione alle Azioni del Fiduciante su aumenti di capitale a titolo gratuito e/o a titolo oneroso e, comunque, su operazioni sul capitale dell'Emittente.

3.5.2
L'adesione al Piano comporta l'impegno del Fiduciante:
A) di cedere alla Banca tutti gli importi di propria spettanza ai sensi dei Professional Certificate del Fiduciante, nei casi di (i) dimissioni, (ii) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo, (iii) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e situazioni simili, nonché nel caso di (iv) provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo uguale o superiore ad un giorno, anche per effetto di rilievi gravi ricevuti da funzioni di controllo di Intesa Sanpaolo, di cedere alla Banca l'intero credito discendente dal Professional Certificate del Fiduciante, al netto della fiscalità da applicarsi a carico del Fiduciante sull'intero importo del corrispettivo Professional Certificate del Fiduciante nei casi in cui il Fiduciante abbia optato per il regime del risparmio amministrato ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 461, 21 novembre 1997;
B) di cedere alla Banca una parte del credito derivante dai Professional Certificate del Fiduciante quantificata in rapporto al periodo di effettiva permanenza in servizio, nei casi di: (i) cessazione del rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti pensionistici diretti o con accesso al fondo di solidarietà, (ii) adesione al fondo emergenziale; (iii) decesso del Fiduciante, nonché (iv) cessione di ramo d'azienda o della Società di Appartenenza, da parte della Banca a terzi, nelle quali Intesa Sanpaolo non mantenga alcuna partecipazione nel relativo capitale sociale.
Più in particolare, in tali ipotesi, la quantificazione dell'importo del credito cedendo è stabilita in quella parte dell'intero corrispettivo dei Professional Certificate del Fiduciante che è proporzionalmente pari alla porzione temporale residua - a seguito dell'evento dedotto a causa dell'obbligo di cessione del credito - rispetto all'intero periodo di durata del Professional Certificate del Fiduciante (al netto della fiscalità da applicarsi a carico del Fiduciante sull'intero importo del corrispettivo del Professional Certificate del Fiduciante nei casi in cui il Fiduciante abbia optato per il regime del risparmio amministrato ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 461, 21 novembre 1997).
C) Infine, l'adesione del Fiduciante al Piano comporta che, in caso di cessione di ramo d'azienda o di cessione a terzi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo, nel cui capitale sociale la Banca mantenga una partecipazione anche minoritaria, quest'ultima possa a propria discrezione valutare di (a) applicare al Fiduciante alle dipendenze di tale società o ramo d'azienda il medesimo regime di cui al precedente punto (B), con l'impegno da parte del Fiduciante, anche in tale ipotesi, a cedere alla Banca una parte del credito derivante dal Professional Certificate del Fiduciante quantificata in rapporto al periodo di permanenza in servizio precedente alla data della cessione; ovvero (b) mantenere in capo al Fiduciante alle dipendenze di tale società o ramo d'azienda tutti i diritti derivanti dal Professional Certificate del Fiduciante fino al termine del Piano.

In relazione alle ipotesi da (A) a (C) sopra menzionate, il Fiduciante riconosce e accetta che tutte o parte delle somme incassate dalla Fiduciaria ai sensi dei Professional Certificate potrebbero essere assegnate direttamente dalla Fiduciaria alla Banca senza che tali somme siano mai corrisposte o riconosciute, in tutto o in parte, al Fiduciante medesimo.

Per la Fiduciaria costituirà piena prova dell'avveramento di una qualsiasi di dette condizioni che costituiscono il presupposto dell'obbligo di cessione di tutto o di parte del credito da parte del Fiduciante a favore della Banca la comunicazione che la Fiduciaria dovesse ricevere dalla Banca con indicazione e quantificazione dell'importo del credito cedendo, cui la Fiduciaria dovrà dare esecuzione trasferendo tale importo alla Banca (applicando, ove previsti, eventuali obblighi sostitutivi e impositivi), a seguito dell'incasso del corrispettivo del Professional Certificate del Fiduciante e dell'applicazione della relativa fiscalità (*capital gain)* a carico del Fiduciante nei casi in cui quest'ultimo abbia optato per il regime del risparmio amministrato ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 461, 21 novembre 1997. Il Fiduciante, rimossa sin da ora ogni eccezione, anche di conflitto di interessi della Banca, rinuncia sin da ora a muovere qualsivoglia contestazione e/o richiesta alla Fiduciaria a seguito di siffatta comunicazione della Banca che la Fiduciaria dovrà comunque eseguire, impegnandosi il Fiduciante a regolare esclusivamente con la Banca eventuali liti o controversie comunque riguardanti la comunicazione stessa e l'avveramento della condizione a suo presupposto.

3.5.3
Il Fiduciante prende atto e accetta che il Professional Certificate prevede che il verificarsi del Trigger Event, comporta, per ciascun anno di durata del Piano, una decurtazione del 25% dell'ammontare di capitale protetto corrispondente alle sole Matching Share (con esclusione delle Free Share, il cui valore sarà liquidato al Fiduciante al termine del Piano anche in seguito al verificarsi del Trigger Event, fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 3.5.2 che precede) e della corrispondente partecipazione all'eventuale apprezzamento delle Azioni sottostanti i Professional Certificate del Fiduciante.

Alla luce di quanto sopra, nel caso in cui si verifichi un Trigger Event, il Dipendente Professional riceverà dalla Fiduciaria l'Importo Rettificato a seguito di un Trigger Event (come definito ai sensi del Prospetto). Tale importo sarà calcolato applicando la decurtazione sopra menzionata del 25%, per ogni anno in cui si sia verificato un Trigger Event, dall'Importo di Liquidazione Finale del Professional Certificate, ovvero, ove applicabili, l'Importo Minimo Anticipato, ovvero ancora l'Importo di Liquidazione Rettificato (come rispettivamente definiti nel Prospetto).

La Banca comunicherà alla Fiduciaria (i) l'avveramento del Trigger Event, (ii) l'Importo Rettificato a seguito di un Trigger Event (come definito nel Prospetto) da corrispondere al Fiduciante e (iii) l'importo pari alla eventuale differenza tra l'Importo Rettificato a seguito di un Trigger Event e l'Importo di Liquidazione Finale, ovvero l'Importo Minimo Anticipato ovvero ancora l'Importo di Liquidazione Rettificato del Professional Certificate che la Fiduciaria dovrà corrispondere alla Banca e che il Fiduciante, aderendo al Piano, si è impegnato a cedere alla Banca, al netto della fiscalità da applicarsi sull'Importo Rettificato a seguito di un Trigger Event nei casi in cui il Fiduciante abbia optato per il regime del risparmio amministrato ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 461, 21 novembre 1997.

A tale riguardo, si segnala che le ipotesi di cui al precedente Paragrafo 3.5.2 (relative al rapporto di lavoro tra il Dipendente Professional e la società del Gruppo) e quelle di cui al presente Paragrafo 3.5.3. (relative al verificarsi del Trigger Event), potrebbero verificarsi anche congiuntamente: in tal caso, gli importi di spettanza del Fiduciante saranno calcolati come segue:

(1) dall'importo corrisposto dall'Emittente a valere sui Professional Certificate del Fiduciante sarà detratto il controvalore delle Free Share inizialmente assegnate e tale valore sarà decurtato del 25% per ciascun anno in cui si sia eventualmente verificato il Trigger Event;

successivamente,

il valore di cui al precedente punto (1), insieme al controvalore delle Free Share, sarà allocato al Dipendente Professional aderente al Piano in virtù di quanto previsto in relazione agli eventi relativi al rapporto di lavoro di cui al precedente Paragrafo 3.5.2, a seconda della tipologia di evento concretamente verificatosi.
Per la Fiduciaria costituirà piena prova e conferma dell'avveramento del Trigger Event, nonché del valore dell'Importo Rettificato a seguito di un Trigger Event (come definito nel Prospetto), ovvero dell'importo pari alla eventuale differenza tra l'Importo Rettificato a seguito di un Trigger Event e l'Importo di Liquidazione Finale, ovvero dell'Importo Minimo Anticipato ovvero dell'Importo di Liquidazione Rettificato dei Professional Certificate, la comunicazione della Banca con indicazione del credito da cedere alla Banca stessa cui la Fiduciaria dovrà dare esecuzione, rimossa sin d'ora ogni eccezione da parte del Fiduciante, anche di conflitto di interessi, il quale rinuncia sin da ora a muovere altresì qualsivoglia contestazione e/o richiesta alla Fiduciaria a seguito di siffatta comunicazione della Banca che la Fiduciaria dovrà comunque eseguire, impegnandosi il Fiduciante a regolare esclusivamente con la Banca eventuali liti o controversie comunque riguardanti la comunicazione stessa e l'avveramento della condizione a suo presupposto.

3.5.4
Il Fiduciante prende atto e accetta che i termini e le condizioni dei Professional Certificate prevedono che, in caso di eventi relativi alle Azioni ordinarie ISP ovvero a Intesa Sanpaolo meglio descritti nel Prospetto, possano verificarsi ipotesi di rettifiche e di liquidazione anticipata del Professional Certificate del Fiduciante. Per tali ipotesi, il Fiduciante prende atto e accetta la disciplina di tali eventi e il ruolo a tal fine svolto dall'Emittente, dalla Controparte e dall'Agente per il Calcolo (come definito nel Prospetto) nel determinare le rettifiche al Professional Certificate e/o le modalità e i termini della liquidazione anticipata del Professional Certificate del Fiduciante.

Inoltre, più in particolare, il Fiduciante prende atto del fatto che il verificarsi di un Cambio di Controllo o di un'Illiceità (come definiti nel Prospetto) sono congiuntamente definiti e costituiscono Eventi di Liquidazione Anticipata. In tali ipotesi, la Fiduciaria:

(i) trasferirà al Fiduciante una somma pari all'Importo Minimo Anticipato, fatto salvo quanto previsto in relazione agli eventi relativi al rapporto di lavoro di cui al precedente Paragrafo 3.5.2, a seconda della tipologia di evento concretamente verificatosi; e

(ii) corrisponderà a Intesa Sanpaolo la differenza (se positiva) tra (a) l'Importo di Liquidazione Anticipata e (b) l'Importo Minimo Anticipato, il cui relativo credito il Fiduciante, aderendo al Piano, si è impegnato a cedere alla Banca al netto della fiscalità da applicarsi a carico del Fiduciante nei casi in cui quest'ultimo abbia optato per il regime del risparmio amministrato ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 461, 21 novembre 1997.

La Banca darà contestualmente comunicazione alla Fiduciaria dell'Importo Minimo Anticipato (come definito nel Prospetto) da corrispondere al Fiduciante e dell'importo – ove positivo – di cui al punto (ii) che precede.

Per la Fiduciaria costituirà piena prova dell'avveramento del Cambio di Controllo o dell'Illiceità e delle loro conseguenze la comunicazione che la stessa dovesse ricevere dalla Banca con indicazione degli importi da devolversi alla Banca stessa, cui la Fiduciaria dovrà dare esecuzione, rimossa sin d'ora ogni eccezione da parte del Fiduciante, anche di conflitto di interessi, il quale rinuncia sin da ora a muovere altresì qualsivoglia contestazione e/o richiesta alla Fiduciaria a seguito di siffatta comunicazione della Banca che la Fiduciaria dovrà comunque eseguire, impegnandosi il Fiduciante a regolare esclusivamente con la Banca eventuali liti o controversie comunque riguardanti la comunicazione stessa e l'avveramento della condizione a suo presupposto.

3.5.5
Il Fiduciante, autorizza e incarica sin da ora la Fiduciaria, di dare compiuta esecuzione a quanto previsto nella Vendita a Termine (ivi incluse le attività previste in caso di risoluzione della Vendita a Termine), nel Professional Certificate del Fiduciante e nell'Atto di Pegno di cui al successivo articolo 3.6 e a non dare esecuzione a qualsivoglia richiesta e/o istruzione del Fiduciante che dovesse apparire, a discrezione della Fiduciaria, incompatibile o contrastante con gli impegni derivanti dagli atti e contratti stipulati dalla Fiduciaria in esecuzione del Mandato Integrativo.

3.6
Contestualmente alla sottoscrizione del Professional Certificate la Fiduciaria sottoscriverà l'Atto di Pegno con la Controparte, nel testo pubblicato sul Dipartimentale, che il Fiduciante dichiara di avere letto, compreso e di accettare integralmente. Il Fiduciante autorizza sin da ora irrevocabilmente la Fiduciaria a sottoscrivere l'Atto di Pegno relativo alle Azioni Sottostanti del Fiduciante anche mediante un unico contratto con la Controparte che abbia a oggetto "in monte" tutte le Azioni Sottostanti di tutti i Dipendenti Professional aderenti al Piano che abbiano conferito mandato alla Fiduciaria.

Art. 4 Istruzioni del Fiduciante

4.1
Nel caso in cui le istruzioni impartite dal Fiduciante siano difformi e/o incompatibili con quanto previsto nel Mandato Integrativo, ovvero risultino difformi e/o incompatibili con norme imperative di legge le suddette istruzioni dovranno considerarsi prive di ogni effetto per la Fiduciaria.

4.2
Alla scadenza del Certificate del Fiduciante, la Fiduciaria incasserà per conto del Fiduciante il saldo degli importi liquidati dall'Emittente ai sensi del Professional Certificate e li accrediterà a favore del Conto Corrente del Fiduciante con conseguente estinzione del Mandato Integrativo e del Mandato Fiduciario entro 30 giorni di calendario dalla ricezione dei relativi importi, salvo che il Fiduciante, con un preavviso di almeno 60 giorni di calendario rispetto alla scadenza della Vendita a Termine e del Professional Certificate del Fiduciante e in ogni caso in linea con le tempistiche indicate dalla Banca nel Dipartimentale, impartisca istruzioni alla Fiduciaria di utilizzare quanto sarà alla stessa corrisposto ai sensi del Professional Certificate per l'acquisto sul Mercato di Azioni ordinarie ISP. L'istruzione potrà avere esclusivamente ad oggetto l'acquisto di Azioni Ordinarie ISP fino al numero massimo possibile acquistabile con il ricavato del Professional Certificate del Fiduciante e compatibilmente con le modalità di acquisto "in monte" come di seguito precisate, e con accredito dell'eventuale differenza di liquidità sul Conto Corrente del Fiduciante. Dette istruzioni, che saranno trasmesse dal Fiduciante mediante accesso al Dipartimentale, e, conseguentemente, trasmesse alla Fiduciaria dalla Banca che gestisce il Dipartimentale, saranno eseguite dalla Fiduciaria impartendo l'ordine di acquisto alla Depositaria (che si avvarrà dell'Intermediario Abilitato), entro un periodo massimo di 10 giorni di calendario a partire dalla data di liquidazione del Professional Certificate del Fiduciante. L'ordine di acquisto sarà trasmesso dalla Fiduciaria alla Depositaria con indicazione di procedere all'acquisto "al meglio" e "in monte" per conto di tutti i Fiducianti che abbiano conferito analoga istruzione. L'Intermediario Abilitato avrà un periodo massimo di 30 giorni a partire dalla data di ricezione dell'ordine di acquisto per acquistare "in monte" le Azioni ordinarie ISP da retrocedere alla Fiduciaria. Tali Azioni ordinarie ISP saranno valorizzate per un importo pari alla media ponderata dei prezzi di acquisto delle Azioni ordinarie ISP acquistate "in monte" e, quindi, assegnate a ciascun Fiduciante in proporzione alla provvista conferita mediante il ricavato del Professional Certificate del Fiduciante, con successivo accredito della liquidità residua sul rispettivo Conto Corrente del Fiduciante. Il Fiduciante rimuove sin da ora ogni eccezione in merito alla responsabilità della Fiduciaria in relazione all'andamento dei prezzi di Mercato delle Azioni ordinarie ISP rispetto ai termini di esecuzione delle istruzioni del Fiduciante e rispetto alle citate modalità di acquisto "in monte". Le Azioni ordinarie ISP così acquistate dalla Fiduciaria saranno, quindi, da quest'ultima trasferite entro 50 giorni di calendario a partire dalla data di liquidazione del Professional Certificate del Fiduciante, mediante cambio di intestazione, a favore del Fiduciante sul dossier titoli di sua titolarità le cui coordinate dovranno essere comunicate dal Fiduciante alla Fiduciaria unitamente alla istruzione di acquisto mediante il Dipartimentale. Resta inteso che l'opzione per il riacquisto non potrà essere esercitata rispetto a quegli importi che il Fiduciante si sia obbligato a corrispondere alla Banca quale cessione di credito ai sensi dei precedenti articoli 3.5.2, 3.5.3 e 3.5.4.
Infine, il Fiduciante prende atto e accetta che tutti i termini di cui al presente articolo 4.2. si intenderanno sospesi per la durata dell'eventuale c.d. "blocking period" (così come definito nelle policy interne della Banca in materia di *internal dealing*, in conformità all'applicabile disciplina di legge e regolamentare) che dovesse cadere in concomitanza con la decorrenza dei termini stessi.

Art. 5 Dichiarazioni e garanzie del Fiduciante

5.1
Il Fiduciante dichiara e garantisce di essere pienamente a conoscenza degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni in società quotate gravanti direttamente in capo al Fiduciante stesso ai sensi della legislazione applicabile.

5.2
Ai fini dell'esecuzione del Mandato Integrativo, il Fiduciante si impegna espressamente a effettuare personalmente ogni comunicazione eventualmente necessaria ai fini di legge e di regolamento in relazione al presente Mandato Integrativo e alle operazioni in esso contemplate liberando la Fiduciaria dall'espletamento delle predette formalità, manlevandola e impegnandosi a tenerla indenne da qualsiasi responsabilità, conseguenza, onere e costo derivante da eventuali inadempimenti a obblighi di legge e/o regolamento applicabili.

5.3
Il Fiduciante autorizza la Fiduciaria a trasmettere alla Banca, in caso di richiesta di quest'ultima, ogni più completa informazione relativa ad atti di disposizione delle Azioni Sottostanti del Fiduciante oggetto di mandato compiuti dalla Fiduciaria su istruzione del Fiduciante, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge.

5.4
Il Mandato Integrativo è irrevocabile in quanto conferito anche nell'interesse della Banca ex art. 1723, comma secondo del codice civile e, salvo il caso di recesso del Fiduciante dal Piano (come previsto dalla Premessa d) e regolato dall'art. 2.1), non potrà essere revocato senza il consenso scritto della Banca.
L'incarico di cui al Mandato Integrativo è regolato anche dalle Clausole Generali di Mandato Fiduciario allegate sub doc. A che il Fiduciante dichiara di conoscere e di accettare, restando inteso che in caso di contrasto e/o di incompatibilità prevarranno le disposizioni di cui al Mandato Integrativo.

Art. 6 Esonero da responsabilità

6.1
L'esecuzione del presente incarico da parte della Fiduciaria sarà fondata esclusivamente sul Mandato Integrativo. Pertanto, la Fiduciaria è in ogni caso esonerata da qualsiasi obbligo di verifica delle disposizioni del Piano, nonché dell'avveramento di ogni condizione e termine ivi previsto quale presupposto di quanto forma oggetto del Mandato Integrativo. A tali fini, valgono a tutti gli effetti nei confronti della Fiduciaria le comunicazioni della Banca.

6.2
La Fiduciaria è altresì espressamente esonerata e manlevata da qualsiasi obbligo informativo previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili in materia in capo alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e, comunque, da ogni obbligo pubblicitario relativo al Piano e al Mandato Integrativo.

6.3
La Fiduciaria non sarà in alcun modo responsabile della violazione da parte del Fiduciante degli obblighi di riservatezza derivanti dal possesso di informazioni privilegiate che eventualmente dovesse conseguire alla sottoscrizione delle azioni.

6.4
Il Fiduciante prende atto e dichiara che le comunicazioni della Banca, come trasmesse e previste dal presente Mandato Integrativo, varranno a tutti gli effetti per la Fiduciaria anche quale piena prova dell'avveramento di tutte le circostanze e condizioni previsti nel Piano quali presupposti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dei diritti e l'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente Mandato Integrativo, oltre che quale formale conferma da parte della Banca della piena conformità di quanto indicato nelle comunicazioni con tutti i termini e le condizioni previsti dal Piano medesimo.

È esclusa ogni responsabilità della Fiduciaria per fatti o atti di terzi ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo l'Intermediario Abilitato, la Banca e/o la Depositaria e/o la Controparte. Ogni controversia relativa al Piano sarà regolata dal Fiduciante senza coinvolgimento della Fiduciaria.

6.5
Inoltre, la Fiduciaria non sarà in nessun caso responsabile dell'eventuale impossibilità di dare esecuzione al Mandato Integrativo per fatti a essa non imputabili quali, in via esemplificativa e non esaustiva, sequestri, pignoramenti o altri vincoli costituiti da terzi sulle Azioni Sottostanti del Fiduciante, ovvero in caso di inadempimento, a qualsiasi titolo, da parte della Banca, della Controparte e/o dell'Intermediario Abilitato.

6.6
L'esecuzione del presente incarico non implica l'assunzione di impegni finanziari da parte della Fiduciaria.

Art. 7 Manleva

7.1
L'incarico della Fiduciaria è interamente amministrativo e non discrezionale. La Fiduciaria è tenuta ad agire esclusivamente in conformità alle istruzioni scritte che essa riceverà ai sensi del presente Mandato Integrativo ed è autorizzata a dare corso ad ogni provvedimento definitivo o provvisoriamente esecutivo di qualsivoglia autorità giudiziaria italiana o straniera, avente o meno giurisdizione, e non sarà responsabile per il fatto di aver dato esecuzione allo stesso. La Fiduciaria potrà fare pieno affidamento sull'autenticità delle sottoscrizioni o presunte sottoscrizioni e della loro provenienza da soggetti muniti di poteri in relazione a ogni comunicazione, ricevuta o altro documento consegnato ad essa ai sensi del Mandato Integrativo, purché nelle forme e nei modi previsti dal medesimo. Per chiarezza si precisa, pertanto, che la Fiduciaria non avrà alcun dovere di controllare la veridicità e/o l'autenticità delle comunicazioni ricevute ai sensi del Mandato Integrativo.
La Fiduciaria non assumerà alcuna obbligazione ulteriore rispetto a quelle poste a suo carico dal Mandato Integrativo, se non con espresso consenso e previa messa a disposizione a mezzo bonifico bancario della provvista eventualmente necessaria ad adempiere tali obbligazioni nel termine di 5 (cinque) Giorni Lavorativi anteriori la data prevista per l'assunzione delle obbligazioni stesse da parte della Fiduciaria.

7.2
In ogni caso il Fiduciante manleva fin d'ora la Fiduciaria da qualsiasi responsabilità a qualsiasi titolo derivante, salve le ipotesi di dolo e colpa grave della Fiduciaria, anche in capo alla Banca e/o alla Controparte e/o alla Depositaria e/o all'Intermediario Abilitato e terzi, direttamente e/o indirettamente dall'esistenza e dall'esecuzione del presente incarico, compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella derivante da violazione dei diritti di prelazione e ogni altro diritto spettante anche ai sensi del Piano e/o di patti parasociali o di eventuali accordi di cui la Fiduciaria non sia parte.

7.3
Ogni accordo di cui non sia parte la Fiduciaria, attualmente esistente o stipulato successivamente alla sottoscrizione del Mandato Integrativo, di cui sia parte il Fiduciante, non è in alcun modo opponibile alla Fiduciaria.

7.4
Il Fiduciante sarà esclusivamente responsabile del rilascio di qualsiasi eventuale consenso governativo o ufficiale che possa essere necessario in qualsiasi nazione o giurisdizione al fine di consentire l'esercizio delle azioni.

Art. 8 Durata

Il Mandato Integrativo cesserà di produrre i suoi effetti alla scadenza della Vendita a Termine e del Professional Certificate del Fiduciante con il compimento delle azioni indicate al paragrafo 4.2 che precede.

Art. 9 Spese e commissioni

Con l'Incarico di cui alla Premessa (g), la Banca ha assunto l'impegno nei confronti della Fiduciaria di provvedere al pagamento di tutte le spese e le commissioni previste per l'esecuzione del Mandato Integrativo.

Art. 10 Comunicazioni

10.1
Qualsiasi comunicazione del Fiduciante nei confronti della Fiduciaria, richiesta ai sensi del Mandato Integrativo dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere consegnata a mano, o inviata a mezzo fax, o inviata a mezzo PEC e dovrà essere indirizzata, utilizzando ove previsto l'acclusa modulistica, secondo quanto meglio precisato nelle Clausole Generali di Mandato Fiduciario, al seguente indirizzo, o a quello che dovesse essere successivamente comunicato dalla Fiduciaria ai sensi della presente pattuizione:

Sirefid S.p.A. Viale Stelvio, 55 Milano 20159
Telefax 02.76001346
PEC: sirefid@pec.sirefid.it
c.a.: Governo Operativo e Piani Azionari - Amministrazione Piani Azionari

10.2
Qualsiasi comunicazione della Fiduciaria nei confronti del Fiduciante, richiesta ai sensi del Mandato Integrativo, sarà domiciliata presso la Banca, che potrà svolgere il suo servizio di domiciliazione a favore del Fiduciante anche mediante il Dipartimentale.

Art. 11 Legge regolatrice e foro competente

11.1
Il Mandato Integrativo è regolato in via esclusiva dalla legge italiana.

11.2
Qualsiasi controversia di natura contrattuale o extracontrattuale che dovesse insorgere in relazione al presente Mandato Fiduciario o ad esso connessa sarà demandata alla giurisdizione italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. Restano salve le diverse disposizioni non derogabili previste dalla normativa italiana, europea ed internazionale tempo per tempo vigente.

Il Fiduciante

FIRMA

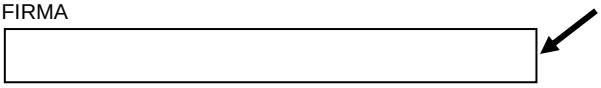

Allegati:

A) Condizioni Generali di Mandato Fiduciario.

* * * * *

Il Fiduciante dichiara di avere attentamente letto e di approvare il disposto dei seguenti articoli:
- Premessa h): dichiarazione e garanzia del Fiduciante;
- Art. 2: diritto di recesso;
- Art. 3: scelta dell'Intermediario Abilitato e accettazione del conflitto di interessi e rinuncia ad eccezioni (3.5.2, 3.5.3 e 3.5.4);
- Art. 4: Istruzioni del Fiduciante;
- Art. 5: Dichiarazioni e garanzie del Fiduciante;
- Art. 6: Esonero da responsabilità;
- Art. 7: Manleva;
- Art. 10: Comunicazioni;
- Art.11: Legge regolatrice e foro competente.

Il Fiduciante

FIRMA

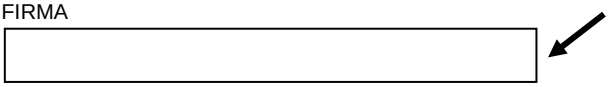

Allegato A) al Mandato Integrativo Dipendenti Professional – LECOIP 2.0

Spettabile
Sirefid S.p.A.
Viale Stelvio, 55
20159 Milano

Luogo e Data _____

Io sottoscritto

_____

Cognome e Nome

_____

Codice Fiscale italiano

_____

Codice Fiscale del Paese di residenza

_____

Data di nascita

_____

Luogo di nascita / Stato

_____

Residenza (via, numero civico, cap, comune, provincia)

_____

Nazionalità

(d'ora in avanti il FIDUCIANTE), con la presente, letto il "Documento Conoscitivo" pubblicato e a mia disposizione sul "Dipartimentale" di Intesa Sanpaolo, conferisco alla Vostra Società (d'ora in avanti la FIDUCIARIA) l'incarico di assumere a proprio nome e per mio conto, avuto riguardo all'attività da Essa esplicata a norma della L. 23 novembre 1939, n. 1966, e successive integrazioni, l'amministrazione fiduciaria (d'ora in avanti il MANDATO) delle attività mobiliari (d'ora in avanti i VALORI) che, a Vostro nome e per mio conto, Vi verranno assegnati, sottoscriverete e acquisterete nell'ambito dell'amministrazione fiduciaria del "Leveraged Employee Co-Investment Plan" – Piano di Investimento per i Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo "LECOIP 2.0".

Il MANDATO è regolato come segue:
a) i VALORI, che se nominativi potranno essere intestati fiduciariamente alla FIDUCIARIA, e dalla stessa amministrati per effetto della presente lettera di incarico, sono di esclusiva proprietà del FIDUCIANTE salvo diversa misura e diritti precisati con dichiarazione a parte in sede di descrizione dei VALORI stessi. Alla loro individuazione - anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1378 cod.civ. rispetto ai beni di chiunque altro - si provvede mediante distinta, ovvero mediante altre idonee modalità di individuazione in relazione alle clausole generali;
b) oltre al rimborso di tutti gli oneri e spese (postali, telefoniche, bolli e tasse, trasferte, commissioni bancarie, onorari per la consulenza e l'assistenza di professionisti ed altri esperti come previsto nelle condizioni generali), il FIDUCIANTE riconoscerà i corrispettivi dettagliatamente specificati nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente MANDATO.
c) Il parametro generale per la valorizzazione dei VALORI adottato ai fini della commisurazione dei corrispettivi, sarà il valore nominale ovvero, se maggiore, il valore di carico o altro valore eventualmente indicato dal FIDUCIANTE. Si intende per valore di carico l'importo complessivo pagato per l'acquisto di ciascuno dei VALORI, pari al prezzo medio di carico (= prezzo medio al quale è stato acquistato ciascuno dei VALORI) moltiplicato per la quantità di ciascuno dei VALORI e, in caso di VALORI denominati in divisa diversa dall'euro, per il cambio medio di carico (= cambio al quale mediamente è stato caricato ciascuno dei VALORI in portafoglio).
Il parametro utilizzato per la valorizzazione del patrimonio in gestione patrimoniale sarà il valore risultante dall'ultimo rendiconto disponibile ovvero, in mancanza di rendiconto, il controvalore fornito dal gestore sulla base dei criteri utilizzati per effettuare il rendiconto; i conti correnti verranno valorizzati all'ultimo saldo contabile disponibile alla data del relativo conferimento.
d) I corrispettivi saranno addebitati, in via anticipata, a seguito di emissione di fatture riferite all'anno solare, con decorrenza dalla data del MANDATO e saranno prelevati dalla liquidità in amministrazione.
Il FIDUCIANTE autorizza la FIDUCIARIA ad effettuare tale prelievo. Resta inteso che la prima fatturazione riguarderà il periodo compreso tra la data del MANDATO ed il 31/12 del medesimo anno. Le successive fatturazioni riguarderanno il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.
e) nel caso in cui in corso d'anno si verifichino degli incrementi di valore del patrimonio in amministrazione fiduciaria, alla fine dell'anno solare di riferimento si procederà nuovamente al ricalcolo dei corrispettivi secondo i criteri sopra enunciati: il calcolo avverrà in misura proporzionale alla frazione d'anno solare intercorrente tra la data di incremento di valore e il 31 dicembre. La FIDUCIARIA, all'esito del ricalcolo dei corrispettivi, opererà il conguaglio tra i corrispettivi pagati anticipatamente alla data del MANDATO e i corrispettivi effettivamente dovuti per l'anno solare trascorso.
f) resta inteso che, in relazione al medesimo patrimonio in amministrazione fiduciaria, gli importi dei corrispettivi saranno rivalutati alla fine di ogni anno solare in misura pari alla variazione percentuale, intervenuta nell'anno solare precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato dall'ISTAT e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della L. 27 luglio 1978, n. 392 e ai sensi dell'art. 54 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
La rivalutazione sarà calcolata alla fine dell'anno solare successivo a quello di conferimento del MANDATO e sarà applicata con la fattura emessa dopo tale data.
g) qualora il Fiduciante non provveda al pagamento dei corrispettivi, delle spese e dei rimborsi entro 60 giorni dalla relativa richiesta inviata tramite raccomandata a. r., la FIDUCIARIA avrà la facoltà di:
- maggiorare gli importi dovuti, a decorrere dalla data indicata nella richiesta e fino al giorno in cui detti fondi siano messi a disposizione della FIDUCIARIA, degli interessi di mora, in misura pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato di 2 (due) punti. In ogni caso il tasso di mora non potrà essere superiore a quello previsto dalla legge 108/96 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il tasso di mora, calcolato sulla base dei parametri sopra indicati, risultasse superiore alla predetta soglia, il tasso di mora sarà automaticamente abbassato alla suddetta soglia massima;
- sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni e l'esecuzione delle istruzioni del FIDUCIANTE ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile;
- inviare la corrispondenza alla residenza personale del FIDUCIANTE, ove prima trasmessa al domicilio eletto da questi presso terzi, senza necessità di preavviso alcuno.
Restano salvi gli ulteriori diritti previsti nel MANDATO e dalla legge.
h) In caso di revoca da parte del FIDUCIANTE o rinuncia parziale o totale all'incarico di amministrazione fiduciaria nel corso dell'anno solare da parte della FIDUCIARIA, la FIDUCIARIA tratterrà gli importi corrisposti in via anticipata dal FIDUCIANTE necessari per far fronte a eventuali spese reclamate da Corrispondenti o Sostituti e a ogni altra eventuale spesa comunque connessa all'incarico di amministrazione fiduciaria.
i) le clausole e le condizioni generali del presente incarico si applicano ai VALORI amministrati inizialmente ed a quelli derivanti dalle operazioni di investimento o disinvestimento poste in essere sulla base di specifici incarichi successivi, nonché ai diritti, ai proventi ed ai frutti comunque maturati o riferibili ai VALORI oggetto dell'incarico;
l) nell'ipotesi in cui la FIDUCIARIA dovesse essere contemporaneamente creditrice e debitrice nei confronti del FIDUCIANTE, a qualsiasi titolo, anche per corrispettivi non ancora pagati e anche in relazione a rapporti diversi dal presente MANDATO, si procederà in ogni caso alla compensazione tra le rispettive posizioni di debito e credito;
m) le istruzioni inerenti al MANDATO dovranno essere conferite per iscritto con le modalità di cui al punto 15) delle clausole generali.
La FIDUCIARIA, si riserva la facoltà di accettare - a suo insindacabile giudizio - eventuali istruzioni trasmesse mediante fax. Al riguardo, sarà onere del FIDUCIANTE fornire alla FIDUCIARIA contestualmente alle istruzioni impartite via fax, un recapito telefonico al fine di consentire, laddove la FIDUCIARIA lo ritenga e senza che sussista alcun obbligo al riguardo, eventuali riscontri/verifiche in merito alle medesime istruzioni.
In relazione a tale modalità di trasmissione delle istruzioni, il FIDUCIANTE dichiara di conoscere il rischio di abusi e di falsificazioni che lo strumento utilizzato comporta e di assumersene ogni rischio.
Esclusi i casi di dolo e colpa grave, il Fiduciante esonera la Fiduciaria da ogni responsabilità in relazione all'utilizzo del fax.
Resta inteso che nel caso in cui la FIDUCIARIA non intenda dare esecuzione alle istruzioni impartite via fax, ne darà avviso al FIDUCIANTE;
n) il presente MANDATO è regolato dalla legge italiana; qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente MANDATO o ad esso connessa sarà demandata alla giurisdizione italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, ovvero, in caso di FIDUCIANTE consumatore, il foro di residenza o domicilio eletto di quest'ultimo.
Restano salve le diverse disposizioni non derogabili previste dalla normativa comunitaria ed internazionale tempo per tempo vigente;
o) è espressamente esclusa la possibilità per il FIDUCIANTE di adempiere alle obbligazioni di cui al punto 5) delle clausole generali di cui al presente incarico mediante messa a disposizione di denaro contante.

Vorrete confermare il Vostro accordo su quanto sopra, restituendomi/ci copia della presente da Voi firmata per accettazione; vorrete altresì confermare la conformità delle condizioni di contratto sopra riportate al modello trasmesso al Ministero competente quale organo di vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione.

Il Fiduciante
FIRMA

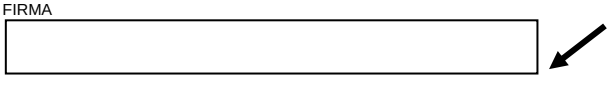

PARTE II – NORMATIVE FATCA E CRS/DAC2 – PERSONE FISICHE

Ai sensi della Legge 18 giugno 2015, n. 95 e delle disposizioni attuative disciplinanti gli adempimenti delle Istituzioni Finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello Scambio Automatico di Informazioni previsto dall'Accordo Intergovernativo sottoscritto tra Italia e Stati Uniti d'America ("USA") in data 10 gennaio 2014 e da Accordi tra l'Italia ed altri Stati esteri aderenti alla normativa CRS/DAC2:

a) l'Istituzione Finanziaria è tenuta a identificare e segnalare all'Agenzia delle Entrate (e questa alle Autorità fiscali locali), i soggetti fiscalmente residenti negli USA (1) e in ogni Paese aderente al CRS/DAC2 che detengono investimenti finanziari in Italia, che siano titolari di alcuni tipi di rapporti presso l'Istituzione Finanziaria (es. conti correnti, libretti di deposito, deposito titoli, carte prepagate, pronti contro termine, contratti derivati, certificati di deposito); con la segnalazione l'Istituzione Finanziaria è tenuta a comunicare le informazioni riportate all'art. 5 commi 1 e 2 della citata Legge n.95/2015;

b) il Cliente è tenuto a dichiarare il proprio Paese di residenza fiscale e a fornire le altre informazioni di cui alla presente Autocertificazione;

c) nel caso in cui il Cliente dichiari di non essere fiscalmente residente negli USA o in un Paese aderente al CRS/DAC2, ma dalle informazioni o dai documenti in possesso della Istituzione Finanziaria emergano indizi in senso contrario, il Cliente è tenuto a fornire ulteriori informazioni e/o documenti che l'Istituzione Finanziaria dovesse richiedere per verificare la dichiarazione resa dal Cliente;

d) *se il Cliente si rifiuta di rendere la dichiarazione di cui sopra e/o di fornire le informazioni e/o i documenti richiesti, l'Istituzione Finanziaria potrebbe essere tenuta: (i) a non aprire il rapporto, ovvero a chiudere il rapporto già in essere; e/o (ii) a segnalare il Cliente come soggetto fiscalmente residente negli USA o in un Paese aderente al CRS/DAC2, in presenza di indizi in tal senso; e/o (iii) a cedere eventuali titoli o attività finanziarie USA, con applicazione della ritenuta statunitense ove prevista.*

Il Cliente, presa visione dell'informativa sopra riportata:

1) Dichiara:

ai fini FATCA/IGA e QIA, di essere una "US Person" (cittadino statunitense o soggetto residente negli USA) ☐ **SI'** ☐ **NO**
(N.B.: i cittadini USA sono sempre US Person anche se risiedono anagraficamente in un Paese diverso dagli USA)
e, in caso affermativo, fornisce il proprio:

Tax Identification Number (TIN): _____

ai fini CRS/DAC2, di essere fiscalmente residente nel/i seguente/i Paese/i
(N.B.: vanno indicati:
i) eventuali Paesi esteri diversi dagli USA (la residenza fiscale negli USA non va più indicata, essendo eventualmente già attestata al punto precedente); e
ii) l'Italia, nel caso in cui il cliente sia fiscalmente residente solo in Italia, oppure anche in Italia oltre che negli USA e/o in un altro Paese estero)

Nazione – 1 _____

fornendo il proprio Numero di Identificazione Fiscale estero (NIF), se previsto dalla Nazione di residenza fiscale

Numero di Identificazione Fiscale : _____ *Numero di Identificazione Fiscale* non previsto ☐

Nazione – 2 _____

fornendo il proprio Numero di Identificazione Fiscale estero (NIF), se previsto dalla Nazione di residenza fiscale

Numero di Identificazione Fiscale: _____ *Numero di Identificazione Fiscale* non previsto ☐

di non essere fiscalmente residente in nessun altro Paese all'infuori di quelli sopra indicati.

***2) Si impegna** a:*

a) comunicare entro 30 giorni alla Istituzione Finanziaria l'eventuale mutamento della propria residenza fiscale e delle altre informazioni fornite nel presente modulo (incluso il Numero di Identificazione Fiscale estero (NIF) , se previsto dal Paese di residenza fiscale); e
b) fornire tempestivamente eventuali informazioni e/o documenti aggiuntivi che questa dovesse richiedere.

***3) Garantisce** che le dichiarazioni e informazioni riportate nella presente Autocertificazione corrispondono al vero, così come garantisce l'autenticità dei documenti dal medesimo eventualmente forniti alla Istituzione Finanziaria.*

***4) Si impegna** a tenere indenne l'Istituzione Finanziaria dagli interessi, dalle sanzioni ed da ogni ulteriore onere o costo eventualmente applicato dalle Autorità Fiscali italiane e statunitensi e da quelle dei Paesi aderenti al CRS/DAC2 a causa della falsità o incompletezza delle dichiarazioni rese o delle informazioni o dei documenti forniti alla Istituzione Finanziaria, ovvero del mancato rispetto degli impegni sopra previsti.*

5) ***Prende atto** che le informazioni contenute nella presente Autocertificazione e nella eventuale documentazione integrativa allegata potranno essere condivise con le altre società del gruppo Intesa Sanpaolo e con soggetti terzi al fine di adempiere gli obblighi previsti dalla normativa FATCA e CRS/DAC2.*

6) ***Prende atto** che conseguentemente alla stipula del Qualified Intermediary Agreement (QIA) tra la Banca e l'Autorità fiscale statunitense, la Banca potrà essere soggetta ad ispezioni per la verifica del corretto adempimento delle procedure previste dall'accordo medesimo e che pertanto i dati personali del sottoscritto, in tale occasione, potrebbero essere visionati dai soggetti ispettori;*

7) ***Esprime il proprio consenso** all'eventuale trattamento dei dati personali in occasione di ispezioni previste dal QIA e, in caso di acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari statunitensi, autorizza la Banca a trasmettere il proprio Form W9 alla banca depositaria statunitense.*

Luogo _____ Data _____ Firma del Fiduciante _____

NOTE

Nel caso in cui il cliente dichiari di essere fiscalmente residente negli USA, dovrà compilare e consegnare apposito "Form W-9" che si trova in allegato a parte.

SCELTA DEL REGIME FISCALE PER TASSAZIONE REDDITI DIVERSI (Capital Gain)

Il sottoscritto, _____, ai sensi del D.Lgs. n. 461 del 21/11/1997 e relativamente al trattamento fiscale dei redditi diversi
(Cognome e Nome del Fiduciante)

conseguiti nell'ambito del mandato conferitoVi in data odierna, desidera che tutte le operazioni che rientrano nella sopra citata normativa siano assoggettate al regime di seguito indicato:

☑ **AMMINISTRATO (opzione ex art. 6 D.Lgs.461/1997)** ☐ DICHIARATIVO

Tali istruzioni si intendono valide fino a revoca.

Luogo _____ Data _____ Firma del Fiduciante _____

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte in Informativa, alle lettere a) e b) della Sezione 3, "Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali".

Considerato che, come rappresentato nell'Informativa resami di cui sopra, il presente consenso è riferibile alla globalità dei rapporti e dei servizi richiesti o richiedibili alla vostra Società e che per talune attività i Titolari si avvalgono di soggetti terzi per compiti di natura amministrativa, organizzativa e tecnica,

☑ presto il consenso

☐ nego il consenso

al trattamento dei dati personali.

Firma del Fiduciante _____ (Firma per le sue espresse dichiarazioni)

Luogo _____ Data _____

CLAUSOLE GENERALI

CONFORMI A QUELLE CONTENUTE NELLO SCHEMA DI INCARICO FIDUCIARIO TRASMESSO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1) La FIDUCIARIA depositerà i VALORI affidati alla sua amministrazione presso le Banche, indicate nel frontespizio, di gradimento della FIDUCIARIA salvo specifiche istruzioni del FIDUCIANTE, in apposito conto di amministrazione fiduciaria, con espressa facoltà di sub deposito, presso Monte Titoli S.p.A. o altri enti di deposito accentrato. La FIDUCIARIA provvederà, ove necessario e per i tempi strettamente necessari per le esigenze operative, a tenere depositati i VALORI ad essa affidati presso i propri uffici, le casse sociali delle società emittenti e/o presso altri soggetti, in conformità ad espresse disposizioni del FIDUCIANTE in tal senso e fino a revoca delle stesse.
2) La FIDUCIARIA nell'esecuzione dell'incarico compirà per conto del FIDUCIANTE tutti gli atti di amministrazione dei VALORI affidati. La FIDUCIARIA potrà compiere tutti gli atti necessari e strumentali all'esecuzione dell'incarico e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvederà:
   a) ad incassare dividendi, utili, interessi, premi, rimborsi di capitali ed ogni altro provento spettante ai VALORI come sopra affidati in amministrazione fiduciaria, salvo diverse istruzioni scritte del FIDUCIANTE. Quest'ultimo dovrà specificare - nel caso di possibilità alternative - il regime fiscale da richiedere; in particolare, in caso di utili societari relativi a partecipazioni non qualificate, in mancanza di istruzioni specifiche gli stessi saranno assoggettati alla applicazione della ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 27 del DPR n. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni;
   b) ad assumere in amministrazione i VALORI provenienti da operazioni a titolo gratuito esenti da ogni onere;
   c) ad assumere in amministrazione i VALORI derivanti da operazioni a pagamento ovvero a titolo gratuito non esenti da oneri a condizione che il FIDUCIANTE abbia dato conformi istruzioni alla FIDUCIARIA in ordine all'esercizio dei diritti non oltre il 10° giorno anteriore alla chiusura delle operazioni ed a condizione che abbia provveduto a fornire alla FIDUCIARIA stessa - contestualmente alle istruzioni - i fondi necessari all'esercizio dei diritti medesimi; qualora per qualsiasi ragione, non pervenissero in tempo utile alla FIDUCIARIA le istruzioni di cui sopra, ovvero non fossero ad essa accreditati i necessari fondi per l'esercizio dei diritti, resta salva la facoltà della FIDUCIARIA di esitare sul mercato al meglio i diritti stessi per conto e nell'interesse del FIDUCIANTE;
   d) ad esercitare il diritto di voto relativo ai VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, previe istruzioni del FIDUCIANTE o della persona da lui designata, che dovranno pervenire per iscritto non oltre il 5° giorno anteriore alla data fissata per l'Assemblea, purché alla FIDUCIARIA siano già pervenute istruzioni del FIDUCIANTE per il deposito dei titoli almeno il 10° giorno anteriore. In assenza di tempestive specifiche istruzioni alla FIDUCIARIA, nell'interesse del FIDUCIANTE ed allo scopo di consentirgli - nel limite del possibile - l'esercizio dei suoi diritti, è autorizzata, a proprio insindacabile giudizio, a depositare i VALORI per l'Assemblea ed è, comunque, obbligata ad astenersi dal partecipare all'Assemblea stessa. Nel caso siano pervenute nello stesso termine istruzioni divergenti da parte di titolari di altri rapporti fiduciari aventi per oggetto valori della stessa specie la FIDUCIARIA è manlevata da ogni responsabilità in ordine sia all'esercizio divergente dei diritti di voto sia in ordine alla mancata ammissione all'esercizio del voto stesso.
3) Nel corso dello svolgimento dell'incarico il FIDUCIANTE non può autonomamente compiere in nome della FIDUCIARIA atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sui VALORI alla stessa affidati in amministrazione o provvedere a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti. Qualora il FIDUCIANTE intenda trasferire a terzi i VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, la FIDUCIARIA provvederà, dietro semplice richiesta scritta, alla esecuzione delle formalità di trasferimento a favore del terzo, previo rimborso delle spese e commissioni spettanti, fatte comunque salve le facoltà previste ai successivi punti 5, 9 e 14. Eventuali commissioni a favore della FIDUCIARIA per il suo intervento nell'operazione dovranno essere preventivamente convenute per iscritto tra il FIDUCIANTE e la FIDUCIARIA. Nella richiesta di trasferimento il FIDUCIANTE dovrà indicare l'eventuale prezzo e le modalità di cessione. Qualora il trasferimento sia limitato a parte dei suddetti VALORI o comporti il sorgere di un credito, resta inteso, salvo contrarie disposizioni scritte, che il presente incarico manterrà la sua piena efficacia relativamente ai VALORI restanti, intendendosi esclusa, da parte sia del FIDUCIANTE sia della FIDUCIARIA, qualsiasi novazione. È fatto divieto alla FIDUCIARIA di cedere il contratto a terzi.
4) Eventuali azioni giudiziarie o l'attivazione di procedure arbitrali nei confronti di terzi connesse ai VALORI in amministrazione fiduciaria dovranno formare oggetto di specifici accordi scritti tra FIDUCIANTE e FIDUCIARIA.
5) La FIDUCIARIA non potrà eseguire le istruzioni ove i mezzi necessari per lo svolgimento dell'incarico non le siano stati messi tempestivamente a disposizione essendo tassativo obbligo del FIDUCIANTE anticipare i mezzi occorrenti alla FIDUCIARIA per lo svolgimento dell'incarico ovvero prestare garanzie ritenute idonee. La FIDUCIARIA comunque si riserva la facoltà di non accettare le istruzioni o di sospenderne l'esecuzione, dandone, in tale ipotesi, pronta comunicazione al FIDUCIANTE qualora esse, secondo il suo apprezzamento, appaiano contrarie a norme di legge, regolamentari, pregiudizievoli della sua onorabilità e professionalità, non conformi alla sua operatività o comunque, lesive dei suoi diritti soggettivi.
6) Qualora il FIDUCIANTE, nel corso dello svolgimento dell'incarico, abbia compiuto in nome della FIDUCIARIA atti di ordinaria o straordinaria amministrazione sui VALORI affidati in amministrazione stessa o abbia provveduto a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti, la FIDUCIARIA stessa ha la facoltà di recedere per giusta causa dal contratto, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 9, senza obbligo di preavviso, mediante raccomandata a.r. con effetto dal ricevimento della comunicazione da parte del cliente. Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di recesso da parte della FIDUCIARIA, per tutti gli atti di cui al comma precedente compiuti dal FIDUCIANTE spetteranno alla FIDUCIARIA gli stessi corrispettivi che la stessa avrebbe ricevuto nel caso gli atti medesimi fossero stati posti in essere dalla FIDUCIARIA stessa su istruzioni del FIDUCIANTE secondo la corretta esecuzione del rapporto.
7) In caso di più FIDUCIANTI, l'incarico si intende conferito, ad ogni effetto e salvo diversa pattuizione, con firma disgiunta di ognuno di essi. Ciascuno dei FIDUCIANTI ha diritto di chiedere l'adempimento per intero delle obbligazioni nascenti dal rapporto fiduciario e l'adempimento conseguito da uno di essi libera la FIDUCIARIA verso tutti i FIDUCIANTI. Pertanto, ogni disposizione per l'amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria, di revoca dell'incarico e di trasferimento totale o parziale dei VALORI, potrà essere impartita con firma singola da ognuno dei FIDUCIANTI. Qualora prima dell'esecuzione pervengano disposizioni divergenti, la FIDUCIARIA limiterà la sua attività alla semplice amministrazione ordinaria dei VALORI, fino a che non le vengano comunicate istruzioni scritte, d'accordo fra tutti i FIDUCIANTI. Gli obblighi nei confronti della FIDUCIARIA sono assunti dai FIDUCIANTI in via solidale.
8) Salvo diverse disposizioni del FIDUCIANTE, la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le somme ricevute dal FIDUCIANTE e non immediatamente utilizzate e le somme provenienti da eventuali vendite di titoli e diritti di opzione e di assegnazione, dall'incasso di eventuali utili ed in genere ogni altra somma derivante dall'amministrazione fiduciaria e non immediatamente ritirata, su conti fiduciari aperti presso Aziende di Credito (conti che non potranno essere in alcun modo utilizzati per la gestione propria della FIDUCIARIA). Qualora nel termine di cinque giorni non avvenga l'impiego e il ritiro delle somme come sopra depositate, la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le predette somme su apposito conto fiduciario aperto esclusivamente in relazione al presente incarico. La FIDUCIARIA, provvederà in tal caso a riconoscere al FIDUCIANTE le somme versate sul predetto conto fiduciario ed i relativi interessi, al netto delle ritenute di legge secondo le istruzioni impartite dal FIDUCIANTE stesso. Per tali conti fiduciari la FIDUCIARIA avrà cura di convenire con le Banche depositarie l'esclusione della compensazione di cui all'art. 1853 cod. civ. tra i saldi di ciascuno dei conti rubricati come fiduciari ed i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalla FIDUCIARIA con la Banca. La FIDUCIARIA, con cadenza almeno annuale, invierà al FIDUCIANTE la situazione della consistenza analitica dei VALORI in amministrazione, nonché le variazioni intervenute nel periodo di riferimento in correlazione alle istruzioni eseguite o per altra causa.
9) Sia il FIDUCIANTE, sia la FIDUCIARIA potranno rispettivamente recedere dal presente incarico con un preavviso di quindici giorni da comunicare per iscritto mediante raccomandata a. r. con effetto dal ricevimento della comunicazione medesima. La FIDUCIARIA provvederà in tal caso a restituire i VALORI al FIDUCIANTE dando luogo, a spese di quest'ultimo, alle necessarie formalità di legge, non appena esaurite le eventuali operazioni in corso. Ove il FIDUCIANTE non abbia a ritirare immediatamente i VALORI, la FIDUCIARIA ne resterà semplice depositaria, senza alcun obbligo di amministrazione fino al loro ritiro. La FIDUCIARIA potrà comunque ritenere i VALORI fino ad integrale soddisfazione di tutte le ragioni, comunque derivanti dal presente incarico come semplice depositaria senza alcun obbligo di amministrazione. Il FIDUCIANTE potrà altresì revocare o modificare in ogni momento con comunicazione da inviare per iscritto alla FIDUCIARIA, i singoli poteri alla stessa conferiti per l'esecuzione dell'incarico.
10) Nel caso di recesso di una delle parti o nel caso di risoluzione o, comunque, di cessazione degli effetti del presente incarico, il FIDUCIANTE è obbligato a porre in essere tutti gli atti idonei a garantire il ritrasferimento in capo a sé medesimo od altro soggetto, che dallo stesso venga indicato, dei valori affidati.
11) La responsabilità della FIDUCIARIA è regolamentata dagli artt. 1218, 1710 e 1717 del cod.civ.. La FIDUCIARIA nell'esecuzione dell'incarico è autorizzata in via generale, a termine dell'art. 1717 2° comma cod.civ. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a sé altri per il compimento di atti ai quali non sia direttamente abilitata. Fuori da quest'ultima ipotesi, e da quella in cui la sostituzione per il compimento di uno specifico atto e degli atti connessi sia stata espressamente autorizzata dal FIDUCIANTE, la FIDUCIARIA risponde dell'operato del suo sostituto, a termine degli artt. 1228 e 2049 cod.civ.. La FIDUCIARIA non risponderà dei fatti, ivi compresi i ritardi e smarrimenti ascrivibili alle Aziende ed Istituti di credito o da altri intermediari istituzionali per il tramite dei quali dovesse effettuare i trasferimenti di VALORI ovvero delle Poste e/o altri vettori autorizzati.
12) La FIDUCIARIA viene sollevata da qualunque onere di natura fiscale che derivi direttamente od indirettamente dall'esecuzione del presente incarico. Il FIDUCIANTE dichiara per sé, i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, di manlevare la FIDUCIARIA da pregiudizi, danni, spese legali e comunque ogni tipo di onere che la stessa dovesse subire in relazione all'esecuzione dell'incarico.
13) Ove la FIDUCIARIA non invii di volta in volta la documentazione afferente ai singoli atti posti in essere per conto del FIDUCIANTE, la stessa provvederà a rendere conto al FIDUCIANTE medesimo dell'attività svolta con cadenza almeno annuale
14) La FIDUCIARIA si riserva di opporre al FIDUCIANTE e ai terzi eventuali vincoli di legge, statutari o contrattuali comunque limitanti la libera trasferibilità dei VALORI oggetto dell'incarico siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento del conferimento dello stesso.
15) Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica sarà validamente eseguita dalla FIDUCIARIA all'indirizzo indicato dal FIDUCIANTE all'atto del conferimento dell'incarico o fatto conoscere successivamente per iscritto. In caso di più fiduciants ove non sia indicato un indirizzo comune o impartite istruzioni particolari, la comunicazione eseguita ad uno solo di essi sarà operante con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica alla FIDUCIARIA dovrà essere inviata per iscritto agli uffici della società in (20159) Milano MI – Viale Stelvio 55
16) Tutti i termini, previsti in giorni, nel presente contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

Il Fiduciante
FIRMA

Il FIDUCIANTE dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni tutte di cui alle clausole generali sopra riportate e dichiara di approvarle integralmente.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ., il FIDUCIANTE approva specificamente le clausole che prevedono:

- le modalità di prelevamento dei corrispettivi [lett. d) del MANDATO};
- la facoltà di sospensione delle obbligazioni della Fiduciaria nei confronti del FIDUCIANTE in caso di ritardo nel pagamento di corrispettivi, spese e rimborsi [lett g) del MANDATO];
- la manleva della FIDUCIARIA da responsabilità connesse alla trasmissione delle istruzioni via fax e il suo esonero da responsabilità in caso di mancata esecuzione delle istruzioni impartite via fax [lett. m) del MANDATO];
- la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria [lett. n) del MANDATO].
- l'approvazione dell'operato della FIDUCIARIA in assenza di istruzioni tempestive [punto 2, lett. d delle clausole generali]
- l'esonero della FIDUCIARIA da responsabilità per il voto "divergente" e per l'eventuale mancato esperimento di azioni giudiziarie [punto 2, lett. d) e 4 delle clausole generali];
- la facoltà di revoca e la facoltà di impartire istruzioni circa il trasferimento dei VALORI, attribuita a ciascun FIDUCIANTE tra più FIDUCIANTI (punto 7 delle clausole generali);
- la facoltà di rinuncia all'incarico da parte della FIDUCIARIA (punto 9 delle clausole generali);
- l'esonero da responsabilità per la FIDUCIARIA nell'ipotesi di cui al punto 11 delle clausole generali);
- la manleva a favore della FIDUCIARIA di cui al punto 12 delle clausole generali);
- l'elezione di domicilio (punto 15 delle clausole generali);
- criteri per il computo dei termini (punto 16 delle clausole generali);

Il Fiduciante
FIRMA

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'"INFORMATIVA")

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

SIREFID S.p.A., con sede legale in Viale Stelvio 55, 20159 Milano, avente come Socio unico Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., appartenente al Gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo e soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Società" o il "Titolare"), tratta, per il tramite dei propri dipendenti, i Suoi dati personali (di seguito anche i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
La Società ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" (c.d. "*Data Protection Officer*" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 6 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@fideuram.it

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici. Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 7 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti, ivi compresi gli atti in fase precontrattuale, ovvero gli atti di carattere operativo ed organizzativo funzionali all'esecuzione del contratto, anche attraverso la comunicazione a terzi (ad esempio: la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di spedizione, etc.), non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto ed a fornire i servizi richiesti.
Rientrano in tale categoria:
- I dati personali di altri soggetti (es.: beneficiari, cointestatari di beni, soci, familiari, soggetti a carico ecc.) da Lei eventualmente forniti, che verranno trattati dai Titolari del trattamento ai soli fini delle operazioni e servizi da Lei richiesti o necessarie per dare esecuzione al contratto e/o adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o normative comunitarie;
- la raccolta ed il trattamento del/dei suo/suoi numero/numeri di cellulare ed indirizzo/i e-mail necessari per attivare i servizi/funzionalità messi a disposizione dalla Società.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni, provvedimenti o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (quale il monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello di Gruppo bancario ovvero per la gestione dei soli dati anagrafici della clientela condivisa del Gruppo Intesa Sanpaolo).

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e del gruppo Fideuram –** queste ultime operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea - tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili.
2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:
- etichettatura, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela;
- archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, sia in forma cartacea che elettronica;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- servizi di recupero crediti;
- gestione di sistemi informatici e reti di telecomunicazione, nonché sviluppo e gestione di procedure informatiche;
- protezione e sicurezza informatica;
- assistenza e consulenza professionale;

3) **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, come, ad esempio, la Centrale Rischi presso Banca d'Italia, l'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (c.d. UCAMP) ed il Sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità (c.d. SCIPAFI), questi ultimi istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché l' Anagrafe tributaria - Archivio dei rapporti con operatori finanziari.
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, del gruppo Fideuram, i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso o 3) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare.
L'elenco dei soggetti facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, del gruppo Fideuram e terzi ai quali possono essere comunicati i dati, nonché la specifica degli elementi di identificazione dei Titolari, Contitolari e dei Responsabili, ove designati, del trattamento sono disponibili presso la Società.

SEZIONE 5 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 6 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@fideuram.it o all'indirizzo della Società.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi, sia per i dati personali sia per le categorie c.d. "particolari" di dati personali (cfr. Sezione 7), a seguito della ricezione della presente Informativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste risultassero manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarLe un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati, etc.
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarLe un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione (c.d. diritto all'oblio)
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Dati Personali qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Dati Personali siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto Titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo Titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare.
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche
Il Regolamento prevede in favore dell'Interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Dati Personali che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
c) si basi sul Suo consenso esplicito.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), la Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

9. Fonte da cui hanno origine i dati
Di norma la Società tratta i Dati personali da Lei comunicati. Tuttavia per taluni servizi/funzionalità, qualora da Lei richiesti, potrebbe rendersi necessario trattare ulteriori Dati personali (beni immobili e mobili, quote aziendali etc.) che potrebbero essere acquisiti da fonti accessibili al pubblico (catasto immobiliare, camera di commercio etc.).

SEZIONE 7 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di Dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona e dati idonei a rilevare l'instaurazione di rapporti contrattuali con interdetti, inabilitati e soggetti sottoposti a tutela) necessario per l'erogazione di specifici servizi è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento, da prescrizioni normative nazionali e comunitarie e provvedimenti dall'autorità di vigilanza che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.